

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 17 APR. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 191 del 16 APR. 2007

**Oggetto: Tribunale di Benevento- Ricorso Nicola Piccolo snc C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasette il giorno sedici del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dr. Pasquale Grimaldi	-Assessore	_____
3) Rag. Alfonso Ciervo	Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio Forgione	- Assessore	_____
3) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
5) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
6) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
7) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 04/12/06 Nicola Piccolo snc conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione avverso il verbale di contestazione prot. n. 3478 del 13/9/06 emessa dalla Polizia Provinciale di Benevento;

**Con** determina n. 283/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Nicola Piccolo snc con ricorso notificato il 04/12/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 283/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 283/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da con ricorso notificato il 04/12/06 dinanzi il Tribunale di Benevento . promosso da Nicola Piccolo snc c/ Provincia di Bn ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 289 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 APR. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Prctorio in data 17 APR. 2007 c contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 03 MAG. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Eto Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 03 MAG. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 03 MAG. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2 Copia per  
 SETTORE AMMINISTRATIVA il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 3564  
 SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. 7.5.02  
 SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti 3143 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 Nucleo di Valutazione 28.6.07 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 Conf. Capigruppo



## MOTIVI

**1. Illegittimità, nullità radicale e/o inefficacia assoluta del provvedimento per violazione dell'art. 2, 3° comma, della Legge 241/1990, siccome modificato da ultimo dall'art. 36 bis del D.L. n.35/2005, convertito nella L. 80/2005.**

In via preliminare ed assorbente si eccepisce che il provvedimento impugnato è palesemente inficiato dal vizio radicale di nullità e/o inefficacia assoluta.

Ed invero in data 15 aprile 2006 la società ricorrente ha ricevuto notifica del verbale della polizia Stradale di Benevento sopra identificato in cui si contestava la presunta violazione dell'art. 15 Decr. Legs. 22/97, pretesamente commessa in data 11 aprile 2006 dal signor Grieco Donato alla guida di un veicolo autoarticolato di proprietà della soc. ricorrente. In relazione a tale contestazione, solo in data 13 settembre 2006 (a distanza oltre cinque mesi dalla commissione dell'infrazione), la Provincia di Benevento ha emesso l'ordinanza – ingiunzione oggetto della presente opposizione, ampiamente oltre la scadenza dei termini di cui 2, comma 3, della Legge 241/1990 come successivamente modificata dalla Legge 80/2005. Ciò postò ne discende la illegittimità e radicale nullità dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, atteso che, secondo il disposto della suddetta norma il procedimento amministrativo deve concludersi entro il perentorio termine di novanta giorni. Orbene non può revocarsi in dubbio che il procedimento sanzionatorio è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti che, in quanto tale soggiace alla disciplina dettata dalla Legge 241/1990 e successive modifiche. La Suprema Corte ha, infatti, statuito la compatibilità del termine di cui all'art. 2 della L. 241/1990 con i procedimenti amministrativi sanzionatori, come quello di specie, motivando l'applicazione del suddetto termine con la tutela dell'interesse del cittadino a non rimanere esposto *sine die*



all'irrorazione di sanzioni (cfr. Cass. 4616/2004; Cass. 11434/2003; cass. 4042/2003).

**2. Illegittimità, nullità radicale e/o inefficacia assoluta del provvedimento per applicazione di norme sostanziali e procedurali non più vigenti al momento dell'emissione (violazione del principio di legalità).**

Nelle more tra il verbale di accertamento e contestazione e l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione oggetto della presente opposizione è intervenuta un rilevante modifica normativa con l'emanazione ed entrata in vigore (29 aprile 2006) del Decr. Lgs. n.152/2006, il c.d. testo Unico Ambientale. Si pone, pertanto nel caso di specie il problema dell'individuazione della normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi.

In base alle regole generali ciascun atto del procedimento amministrativo deve uniformarsi alla normativa vigente al tempo della sua emanazione. L'enunciato principio comporta per l'amministrazione procedente l'obbligo di applicare le disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio. Nel caso di specie, al contrario, La Provincia di Benevento ha irrorato la sanzione in base al disposto degli artt. 52, comma terzo e 55 del D.L. 22/97 non più vigenti in quanto abrogati, in luogo di fare corretta applicazione della normativa vigente costituita dagli artt. 258, comma 4°, e art. 261 Decr. Lgs. n.152/2006. Ciò posto ne consegue la sussistenza dei vizi denunciati in rubrica del provvedimento impugnato con conseguente assoluta nullità d'inefficacia dello stesso.

**3. Nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per mancata corrispondenza tra la contestazione effettuata e la violazione effettivamente commessa.**



Da un pur sommario esame del verbale\* di accertamento e contestazione n. 7439289 effettuato dalla Polizia Stradale di Benevento (cfr. nostra prod.) emerge con evidenza che l'infrazione contestata al signor Grieco Donato sarebbe costituita dal trasporto di rifiuti non pericolosi, genericamente indicati, sprovvisto del relativo formulario per l'identificazione dei rifiuti, Tuttavia nel medesimo atto gli agenti accertatori danno contezza che "alle ore 11:00 -(quindi nel medesimo contesto di contestazione dell'infrazione)- *il trasgressore reperiva formulario per l'identificazione dei rifiuti ma completamente mancante di dati, praticamente in bianco. Solo timbro destinatario nr. 675126*". Ciò posto ne consegue l'infrazione eventualmente commessa dal signor Greco Donato sarebbe consistita nel trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto. La Polizia, invece, ha contestato la diversa infrazione del trasporto senza formulario, in tal modo attribuendo al presunto trasgressore un comportamento materiale ontologicamente differente da quello tenuto. Tale fatto incide negativamente sul diritto di difesa del trasgressore e dell'obbligato in solido, determinando *ipso iure* illegittimità del verbale di accertamento e contestazione e di tutti gli atti connessi e conseguenti, con le conseguenti nullità e/o inefficacia della sanzione irrogata .

Tanto premesso, la ricorrente società, rappresentata e difesa come in atti,

#### RICORRE

All'On. Tribunale adito affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare il provvedimento impugnato della Provincia di Benevento, servizio controllo del territorio – Polizia Provinciale, del 13/9/2006 prot. 3478, inesistente, illegittimo, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi




effetto nei confronti della ricorrente società, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge.

Con l'ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato oltre che di ogni riserva in via istruttoria. Con vittoria delle spese di lite


Si produce il seguente allegato: 1. Originale verbale di infrazione della Polizia stradale di Benevento n. 7439289. 2 Originale del Provvedimento della Provincia di Benevento, servizio controllo del territorio – Polizia Provinciale, del 13/9/2006 prot. 3478.

Salerno, 16 ottobre 2006

(avv. Alfonso Pontone)



(avv. Mario di Giulio)





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

visto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

letto l'art. 23 L. 24/11/1981 N. 689,

FISSA

Per la discussione l'udienza del 16-04-2007, ore 9.30<sup>i</sup> (data 16-04-2007 *flut*)

ORDINA

al PROVINCIA DI BENEVENTO di depositare in cancelleria,

dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti.

Benevento, li 16-11-2006

IL GIUDICE

**DEPOSITATI IN CANCELLERIA**

Benevento, **21 NOV. 2006**

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATIA DI NOTIFICA

anno, ..... il giorno ..... del mese di .....

richiesta della cancelleria della Pretura Circondariale di Benevento-Sezione Civile-, io Sottoscritto aiutante  
ficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia di quanto  
nazi a:

AVV. MARIO DI GIULIO ED ALFONSO PONDOSE c/o AN. GARMEN GENANDA VETRONE VIA GUARNA, 22 BN  
Amministrazione Provinciale di Benevento

Il sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho  
notificato copia del presente atto al Sig. \_\_\_\_\_

Assistente per le Pr  
mediante consegna nel proprio domicilio a mani  
**A MANI DI CAPORASO ENZA**  
**IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO**  
**ALLA RICEZIONE ATTI.**



*C*  
04 DIC. 2005

